



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/171/CU09/C5-C10

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21
NOVEMBRE 2025, N. 175, RECANTE: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI
PIANO TRANSIZIONE 5.0 E DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 09) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative col parere negativo della Regione Sardegna. Si riportano inoltre una serie di emendamenti da considerarsi quali mere osservazioni al testo.

PROPOSTE EMENDATIVE CONDIZIONANTI

1. All'art.2, comma 1, lettera c. Proposta additiva.

Dopo la parola "installazione" sono inserite le parole "e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica"

"f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Motivazione: La definizione di "impianto agrivoltaico" deve essere riferibile a criteri e requisiti univocamente applicabili e verificabili su tutto il territorio nazionale sulla scorta di atti chiaramente identificati, anche con riferimento a quanto affermato dal TAR Lazio nella sentenza 9155/2025 in relazione alla necessità di mantenere standard uniformi di tutela paesaggistico-ambientale sull'intero territorio nazionale.

2. All'art. 2, comma 1, lettera h. Proposta additiva.

Dopo la parola "rinnovabili" si chiede di inserire le parole "purché non ricadenti nel perimetro delle aree di cui alla Parte Seconda e all'art. 136 lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatte salve le aree di accelerazione di cui all'art. 12 del presente decreto legislativo, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti nelle leggi regionali di cui all'art. 11-bis, commi 3 e 4."

"Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, purché non ricadenti nel perimetro delle aree di cui alla Parte Seconda e all'art. 136 lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatte salve le aree di accelerazione di cui all'art. 12 del presente decreto legislativo, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti nelle leggi regionali di cui all'art. 11-bis, commi 3 e 4:"

Motivazione: *Coerentemente con quanto disposto al citato punto "le regioni non possono qualificare come idonee" si ritiene che le stesse debbano essere stralciate dal novero delle aree idonee individuate dalla normativa nazionale. Infatti, le aree idonee individuate nel DL non considerano l'eventualità che le stesse possano ricadere in aree oggetto di tutela. Pertanto, così come previsto nella fase di individuazione delle ulteriori aree idonee da parte delle Regioni e Province autonome ai sensi dell'art. 11-bis comma 3, si propone di escludere dall'idoneità le aree di cui l'art. 11bis comma 1 che ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tanto, anche al fine di ridurre il contenzioso, eliminando margini interpretativi sulle compatibilità tra impianti FER e aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Con l'ultimo inciso si vuole consentire alle Regioni di poter eventualmente definire nell'ambito delle proprie leggi regionali specifici vincoli che devono essere rispettati nell'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, anche in aree idonee statali.*

3. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta parzialmente ablativa e additiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera a), si chiede di eliminare le parole " , fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate "e inserire dopo la parola "cento " le parole "purché non ricadenti nel perimetro delle aree di cui alla Parte Seconda e all'art. 136 lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatte salve le aree di accelerazione di cui all'art. 12 del presente decreto legislativo.

"Art 11-bis comma 1, lett. a):

"i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate, purché non ricadenti nel perimetro delle aree di cui alla Parte Seconda e all'art. 136 lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatte salve le aree di accelerazione di cui all'art. 12 del presente decreto legislativo. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;"

Motivazione: *Un'interpretazione del primo periodo della lett. a), comma 1, dell'art. 11-bis porta a ritenere che tutti gli interventi di modifica — anche di natura sostanziale — che comportano l'incremento dell'area occupata non superiore al 20 per cento debbano essere esclusi*



semplificato di cui all'art. 11-quater (già art. 22 del d.lgs. 199/2021), il quale prevede che l'autorità competente in materia paesaggistica si pronunci mediante parere non vincolante. Una simile lettura, tuttavia, appare difficilmente compatibile con il criterio volto alla massimizzazione delle superfici individuabili, finendo, al contrario, per ostacolare — anziché favorire — il perseguimento degli obiettivi indicati nella Tabella 1 dell'Allegato C-bis del d.lgs. 190/2024. In questa prospettiva, si propone pertanto di limitare il riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio e alle relative autorizzazioni con riguardo alle nuove aree occupate, tutelate dall'art. 136 comma 1 lettere a) b) e c) e della Parte Seconda del medesimo Codice.

4. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta additiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera b. Si chiede di inserire dopo il numero “152” le seguenti parole “, qualora la tipologia di impianto sia compatibile con le attività di bonifica necessarie a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al medesimo titolo e non interferisca con la realizzazione delle stesse.”

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora la tipologia di impianto sia compatibile con le attività di bonifica necessarie a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al medesimo titolo e non interferisca con la realizzazione delle stesse.

Motivazione: *La proposta progettuale deve essere tecnicamente compatibile con le attività di bonifica/messa in sicurezza dell'area (necessarie a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alla normativa vigente) e in nessun caso interferire con la realizzazione delle stesse.*

5. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta sostitutiva e parzialmente ablativa.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera c, si chiede di sostituire la parola “cessate” con “abbandonate”, di eliminare le parole “abbandonate o” e “, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento” che viene riformulato come segue

c) le cave e le miniere abbandonate, non recuperate o in condizioni di degrado ambientale;

Motivazione: *Il termine “cessate” non trova riscontro, in tutte le regioni, negli status amministrativi in cui può versare un sito di cava o di miniera, mentre le cave e le miniere abbandonate sono amministrativamente individuate in tutte le regioni. Tra l'altro “cessate” in alcune regioni è sinonimo di abbandonate. Inoltre, la realizzazione di un impianto FER in una porzione di cava o di miniera non estinta e non abbandonata ma con una autorizzazione/concessione vigente si configura come una modifica sostanziale al progetto di cava/miniera che a suo tempo è stato sottoposto alle debite valutazioni ambientali di cui al Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006 e che pertanto dovrebbe essere sottoposto quanto meno a verifica di assoggettabilità a VIA. Tale circostanza contrasta con l'intento semplificatorio della disposizione.*

6. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta sostitutiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera d, si chiede di sostituire la parola “ovvero” con “oppure”,

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi oppure ripristinati;



Motivazione: *“ovvero” ha un duplice significato e bisogna evitare ambiguità, come osservato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere NUMERO AFFARE 00979/2025 sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118/2022» (“In proposito si evidenzia in primo luogo l'ambiguità dell'uso della parola “ovvero”, in considerazione del duplice significato “ossia” o “oppure”. Poiché il ricorso ad essa, nella disposizione in esame e in altre disposizioni dello schema, è atto a far sorgere dubbi interpretativi, appare opportuno che nello schema si utilizzino le parole “ossia” od “oppure” a seconda dell'intendimento alla base della scelta normativa.”). Si ritiene che l'“ovvero” sia da riferirsi ad un “oppure”.*

7. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta additiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera g, si chiede di inserire prima della parola “i beni” le parole “ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,”

g) ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

Motivazione: *Rispetto della clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome.*

8. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta additiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera h, si chiede di inserire prima della parola “i beni” le parole “ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,”

h) ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

Motivazione: *Rispetto della clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome.*

9. All'art. 2, comma 1, lettera i) Proposta additiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera i, si chiede di inserire prima della parola “i beni” le parole “ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,”



i) ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Motivazione: *Rispetto della clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome.*

10. All'art. 2, comma 1, lettera l) Proposta additiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera l, si chiede di inserire dopo la parola "i)" inserire le parole "e fatta eccezione per le aree vincolate ai sensi della Parte Seconda e dell'art. 136 lettere a), b) e c) del Dlgs 42/2004, salvo le aree di accelerazione di cui all'art. 12 del presente decreto legislativo, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti nelle leggi regionali di cui all'art. 11-bis, commi 3 e 4:"

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) e fatta eccezione per le aree vincolate ai sensi della Parte Seconda e dell'art. 136 lettere a), b) e c) del Dlgs 42/2004, salvo le aree di accelerazione di cui all'art. 12 del presente decreto legislativo, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti nelle leggi regionali di cui all'art. 11-bis, commi 3 e 4:

Motivazione: *Rispetto della clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome.*

11. All'art. 2, comma 1, lettera l) Proposta additiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera l, dopo il punto 1) si chiede di inserire un nuovo comma 1 bis)

1 bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 m da un impianto soggetto ad AUA ai fini dell'autoconsumo in misura prevalente;

Motivazione: *L'ipotesi che a generare buffer siano solo gli impianti AIA ha l'effetto di compromettere le possibilità per la regione di raggiungere gli obiettivi dell'allegato C-bis.*

12. All'art. 2, comma 1, lettera l) Proposta additiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera l, punto 2, dopo la parola "autostradale" inserire le parole " , ad esclusione dei tratti in galleria,"

2) le aree adiacenti alla rete autostradale, ad esclusione dei tratti in galleria, entro una distanza non superiore a 300 metri;

Motivazione: *Si ritiene utile specificare che vanno considerati i soli tratti a cielo aperto e non i tratti in galleria che venivano considerati nella cartografia della Piattaforma Aree Idonee predisposta dal GSE. Sul punto 2) della lettera l) si osserva che vanno fatti salvi gli istituti di tutela ambientale di cui alla L. 394/1991 nonché le tutele paesaggistiche correlate. Nella Regione FVG in tale fascia di rispetto ricade una preziosa riserva naturale regionale.*



13. All'art. 2, comma 1, lettera l) Proposta sostitutiva.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera l, punto 4), sostituire con

4) ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, come definite dagli strumenti urbanistici, oppure destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

Motivazione: *Vedasi le motivazioni di cui all'emendamento al punto d) del presente comma. Si ritiene utile individuare in modo univoco tali aree mediante gli strumenti urbanistici vigenti. Chiarire cosa si intende per aree destinate alla logistica e all'insediamento di centri di elaborazione dati.*

14. All'art. 2, comma 1, lettera l) Proposta parzialmente ablativa.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera l, punto 5), eliminare le parole "limitatamente alle strutture di copertura"

5) le aree adibite a parcheggi,

Motivazione: *Si tratta di superfici già artificializzate e, in molti casi, provviste di collegamenti elettrici esistenti o facilmente realizzabili. L'installazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici in queste aree non comporta impatti significativi sul paesaggio né sull'ambiente circostante.*

15. All'art. 2, comma 1, lettera l) Proposta ablativa.

All'art. 11-bis, comma 1, lettera l, si chiede di eliminare il punto 6).

Motivazione: *Gli invasi idrici e i laghi di cave, come genericamente definiti nella tipologia, possono costituire dei luoghi di grande pregio naturalistico. Le miniere dismesse, ovvero abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale sono già nella tipologia di cui alla precedente lettera c).*

16. All'art. 2, comma 1, lettera m) Proposta additiva

All'art. 11-bis, comma 1, lettera m, dopo la parola "i)" inserire le parole "ad esclusione degli impianti alimentati da rifiuti, e fatta eccezione per le aree vincolate ai sensi della Parte Seconda e dell'art. 136 lettere a), b) e c) del Dlgs 42/2004, salvo le aree di accelerazione di cui all'art. 12 del presente decreto legislativo, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti nelle leggi regionali di cui all'art. 11-bis, commi 3 e 4."

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) ad esclusione degli impianti alimentati da rifiuti, e fatta eccezione per le aree vincolate ai sensi della Parte Seconda e dell'art. 136 lettere a), b) e c) del Dlgs 42/2004, salvo le aree di accelerazione di cui all'art. 12 del presente decreto legislativo, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti nelle leggi regionali di cui all'art. 11-bis, commi 3 e 4.

Motivazione: *Si devono comunque salvaguardare aree/immobili soggetti ai vincoli paesaggistici/culturali di livello più elevato. Con l'ultimo inciso si vuole consentire alle Regioni di poter eventualmente definire nell'ambito delle proprie leggi regionali specifici vincoli che devono essere rispettati nell'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, anche in aree idonee statali.*



17. All'art. 2, comma 1, lettera m) Proposta sostitutiva

All'art. 11-bis, comma 1, lettera m, al punto 1) sostituire il numero "500" con il numero "350".

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 350 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

Motivazione: *Si devono comunque salvaguardare aree/immobili soggetti ai vincoli paesaggistici/culturali di livello più elevato. Con l'ultimo inciso si vuole consentire alle Regioni di poter eventualmente definire nell'ambito delle proprie leggi regionali specifici vincoli che devono essere rispettati nell'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, anche in aree idonee statali.*

18. All'art. 2, comma 1, lettera m) Proposta parzialmente ablativa

All'art. 11-bis, comma 1, lettera m, al punto 2) eliminare le parole "nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento"

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto;

Motivazione: *Gli impianti di produzione di biometano possono essere alimentati con biomasse oppure con rifiuti. Quelli alimentati con rifiuti, se da localizzarsi in area non compatibile dal punto di vista urbanistico tipo area agricola, necessitano di una variante urbanistica ex lege determinata dall'AU ex art. 208 del Dlgs 152/2006, la quale non determina una destinazione urbanistica D dell'area interessata: lo strumento urbanistico, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato, per la presenza di quel singolo specifico impianto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 01/04/2015, n. 1883; TAR Campania Napoli, n. 3086 del 14/07/2020). Prova ne è che tali varianti ex lege non sono assoggettate a VAS (art. 6, co. 12 del Dlgs 152/2006). Tuttavia, la differente natura della variante puntuale ex lege rispetto a quello della classica variante urbanistica non è sempre riconosciuta a livello amministrativo.*

Inoltre, gli impianti di produzione di biometano che utilizzano rifiuti possono essi stessi, a seconda della taglia, costituire la tipologia di cui al successivo punto 2), ossia stabilimenti e impianti industriali ecc. Ne discende che:

- considerare aree idonee quelle del punto m1) espone al rischio di un effetto domino con continua individuazione esponenziale di nuove aree idonee agli impianti di produzione di biometano, anche quelli che utilizzano rifiuti, e conseguente possibile elusione della normativa in materia di VIA (vedasi Tipologia Allegato B, 1z)) per quegli impianti che ricadono nelle tipologie degli impianti di gestione dei rifiuti;

- considerare aree idonee quelle del punto m2) determina lo stesso effetto rappresentato per il punto m1) in quanto gli impianti di produzione di biometano alimentati con rifiuti possono essi stessi, a seconda della taglia e del tipo di "materia prima" utilizzata (biomasse, rifiuti), costituire stabilimenti e impianti industriali di cui al punto m2).

Per quanto riguarda il punto m3) si ritiene che l'adiacenza con la rete autostradale entro i 300 m non costituisca una distanza utile a garantire la sicurezza rispetto ad impianti industriali di questo tipo



Si propongono due possibili emendamenti; nella seconda proposta le fattispecie m1) e m2) si ritiene debbano essere modificate in analogia alla fattispecie l1) per il fotovoltaico, in quanto se 350 m sono ritenuti il buffer dell'area agricola interferita dalle emissioni di impianti industriali "pesanti", quali quelli che necessitano di ALA, non si comprende perché poi per gli impianti a biometano questo buffer aumenti.

19. All'art. 2, comma 2, Proposta sostitutiva

All'art. 11-bis, il comma 2 è sostituito come segue

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione ovvero nella disponibilità di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Fermo il rispetto di quanto previsto dal comma 4 lettera g), è comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

Motivazione: *L'emendamento è volto a chiarire i che i limiti di sfruttamento della SAU debbano essere rispettati anche dagli impianti agrivoltaici. Si chiede di riformulare la previsione escludendo dal limite gli impianti nella disponibilità delle CER e non solo quelli finalizzati alla costituzione al fine di favorire le forme di condivisione dell'energia.*

20. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta sostitutiva

All'Art. 11-bis, comma 3, si chiede la sostituzione del comma con il seguente

“Ciascuna Regione e Provincia autonoma può individuare con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nonché non idonee, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Le Regioni a statuto speciale provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Motivazione: *L'emendamento viene proposto al fine di non obbligare le Regioni ad adottare una legge che individui ulteriori aree idonee qualora le aree idonee individuate dall'art 11 bis siano valutate come sufficienti a perseguire l'obiettivo regionale stabilito dal decreto. Vi è anche la necessità nella programmazione Regionale di poter individuare aree non idonee. In virtù della riedizione dei criteri per le aree idonee di cui al precedente comma 1 e della sola necessità per le*



regioni e province autonome di individuare con legge le ulteriori aree, si ritiene che la previsione di emanare leggi regionali entro 120 gg debba essere intesa come una facoltà e non un obbligo in quanto, ad esempio, per la Regione Lazio le aree indicate dal comma 1 già possono soddisfare il fabbisogno per raggiungere gli obiettivi al 2030. Di conseguenza l'esercizio del potere di cui l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si ritiene che debba essere applicato solo nei casi di mancata ottemperanza agli obiettivi.

21. All'art.2, comma 1, lettera h) Proposta suppressiva

All'Art. 11-bis, comma 4, primo periodo eliminare le parole "e le province autonome".

22. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta sostitutiva

All'Art. 11-bis, comma 4, lettera g

La lettera g è sostituita dalla seguente:

"Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,5 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime";

Motivazione: Si chiede di ridurre la percentuale minima, in quanto in base alle analisi effettuate dal Piano Energetico Regionale della Regione Marche, che ha concluso il procedimento di VAS con parere positivo, per raggiungere l'obiettivo sarebbe sufficiente coprire la percentuale dello 0,5% della SAU. In alcune Regioni, con paesaggi di particolare pregio, potrebbe essere difficile raggiungere tale percentuale minima.

23. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta sostitutiva

Art. 11-bis, comma 4, lettera m.

"allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'articolo 136 lettere a), b) e c) ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, fermi restando gli ulteriori vincoli previsti nelle leggi regionali di cui all'art.11-bis commi 3 e 4. Il periodo precedente non si applica alle zone di accelerazione di cui all'art.12 del presente decreto legislativo"

Motivazione: Si ritiene necessario focalizzare la tutela ai sensi della Parte Seconda e dell'art. 136 lettere a), b) e c) non imponendo eccessive limitazioni per le aree tutelate per legge in quanto, data la loro diffusività, non rimarrebbe abbastanza territorio per individuare aree idonee. L'eliminazione dell'ultimo periodo è in coerenza con la previsione dell'individuazione delle aree idonee ex lege che non considerano le previsioni dei Piani Paesaggistici Regionali.

24. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta additiva

All'Art. 11-bis, comma 4, lettera m-bis.

Dopo la lettera m, si chiede di inserire la lettera m-bis:



m-bis): Per le medesime finalità di cui alla lettera m), le regioni e le province autonome possono individuare aree in cui sia presente un'eccessiva concentrazione di impianti della stessa fonte anche al fine di favorire le nuove installazioni di impianti ai soli fabbisogni di autoconsumi di energia rinnovabile.

Motivazione: *L'emendamento è volto ad individuare a cura delle regioni e delle PPAA. aree ad eccessiva concentrazione di impianti FER al solo fine di favorire l'installazione di nuovi impianti FER per i soli autoconsumi.*

25. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta additiva

All'Art. 11-bis dopo il comma 5v aggiungere il seguente comma 5-bis

“5-bis: Nel caso di raggiungimento, anche anticipato, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti, per il 2030, dalla Tabella 1 dell'Allegato C-bis, le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di sospendere l'avvio dei procedimenti di autorizzazione sino alla eventuale rimodulazione in aumento degli obiettivi medesimi. La facoltà di cui al primo periodo resta ferma anche nel caso in cui i nuovi eventuali obiettivi sono già stati raggiunti”

Motivazione: *L'emendamento è volto a dare la facoltà alle regioni di sospendere l'avvio dei provvedimenti autorizzativi sino alla eventuale rimodulazione in aumento degli obiettivi medesimi.*

26. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta sostitutiva

All'Art. 11-ter dopo il comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) i porti, di categoria I e II, limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 comma 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

Motivazione: *Si propone di individuare i siti idonei nell'ambito di porti che svolgono attività commerciali, industriali, petrolifere, di servizio passeggeri.*

27. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta additiva

All'Art. 11-quater dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis

3-bis) “La disciplina di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili degli impianti di cui medesimo comma 1.”.

Motivazione: *Considerato che le infrastrutture di connessione hanno natura funzionale e strumentale all'impianto e possono percorrere percorsi esterni alla perimetrazione dell'area idonea, e rilevato che un'interpretazione letterale del novellato che subordinasse l'iter agevolato alla ricaduta totale dell'opera entro il perimetro dell'area idonea determinerebbe un vuoto regolatorio in grado di vanificare le finalità di massimizzazione dei siti idonee posto dalla normativa, si propone l'introduzione, all'art. 11-quater, di un comma 3-bis con la finalità di chiarire espressamente che le disposizioni previste dal comma 1 si estendono anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale.*



28. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta sostitutiva

L'Art. 11-quinquies è così sostituito

“Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). -1. All'interno delle zone core di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. All'interno delle zone buffer di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A individuati dalle Regioni anche in funzione delle caratteristiche dei siti.

Motivazione: *Si ritiene che le zone core di protezione dei siti Unesco abbiano e debbano mantenere condizioni di tutela non compatibili con la realizzazione degli impianti di cui all'Allegato A, mentre nelle zone buffer, che possono essere molto ampie, si reputa opportuno consentire alle Regioni di individuare quali tipologie di interventi (dell'Allegato A) consentire (ad es su superfici già antropizzate o costruite).*

29. All'art. 2, comma 1, lettera h) Proposta additiva

Dopo l'Art. 11-quinquies, è aggiunto il seguente:

Art. 11-sexies: “Disposizione transitoria

1. E' facoltà del proponente presentare, nel corso del procedimento, modifiche in riduzione di progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e relative infrastrutture connesse per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata già presentata istanza per l'accertamento della compatibilità ambientale o per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, volte a evitare l'interferenza del progetto con aree diverse da quelle idonee di cui all'articolo 11-bis, commi 1, 2 e 3. Ai fini del presente comma, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il proponente ha facoltà di manifestare l'interesse all'autorità procedente di modificare in riduzione il progetto dell'impianto e, entro i successivi 30 giorni, di presentare gli elaborati progettuali aggiornati.”.

Motivazione: *Si richiede l'introduzione del presente articolo recante apposite disposizioni transitorie, indispensabili per garantire la salvaguardia dei procedimenti autorizzativi già in corso e, conseguentemente, delle posizioni giuridiche consolidate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ciò risulta particolarmente rilevante per i procedimenti riguardanti progetti di impianti FER e relative opere connesse localizzati in aree ricomprese nelle categorie di cui alle previgenti lett. c-ter) o c-quater), art. 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021.*

30. All'art. 2, comma 1, lettera n). Proposta additiva lettera n-bis)

Dopo la lettera n) inserire la seguente lettera n-bis):

All'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

“2-bis. Alle istanze di autorizzazione di cui all'articolo 9, alle istanze per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 13, nonché alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 8, già presentate e di cui sia già stata effettuata la verifica di completezza alla data del 22 novembre 2025, data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ferma restando la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni entrate in vigore con detto decreto-legge.



Motivazione: È necessario stabilire una chiara disciplina transitoria per l'entrata in vigore del DL. Lo stesso tema è cruciale anche per l'entrata in vigore del Dlgs "correttivo". La mancanza di chiarezza sta prefigurando il caos nel comparto rinnovabili: rischia di scatenarsi un enorme contenzioso con i connessi danni che ricadranno sulle amministrazioni autorizzanti.

31. All'art. 2, comma 1, lettera n). Proposta additiva lettera n-ter)

Dopo la lettera n)-bis inserire la seguente lettera n-ter):

All'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-ter:

2-ter. Alle istanze di autorizzazione di cui all'articolo 9, alle istanze per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 13, nonché alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 8, già presentate e di cui sia già stata effettuata la verifica di completezza alla data dell'11 dicembre 2025, data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ferma restando la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni entrate in vigore con detto decreto legislativo.”»

Motivazione: È necessario stabilire una chiara disciplina transitoria per l'entrata in vigore del DL. Lo stesso tema è cruciale anche per l'entrata in vigore del Dlgs "correttivo". La mancanza di chiarezza sta prefigurando il caos nel comparto rinnovabili: rischia di scatenarsi un enorme contenzioso con i connessi danni che ricadranno sulle amministrazioni autorizzanti.

32. All'art. 2, comma 1, lettera p). Proposta sostitutiva

Allegato C-bis, tabella 1 si chiede di sostituire il comma 3

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione calcolato su base regionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media regionale rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica su base regionale. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.»;

Motivazione: È necessario calcolare i parametri su base regionale in quanto la producibilità degli impianti varia notevolmente da regione a regione sia per la fonte fotovoltaica ma anche e soprattutto per la fonte idroelettrica a causa dei diversi regimi idrologici dei corsi d'acqua. È necessario fornire i parametri di equiparazione in tempi rapidi per poter procedere alla pianificazione e all'individuazione delle aree idonee a livello regionale.



OSSERVAZIONI

1. All'art. 2, comma 1, lettera f.

Si ritiene che occorrerà rivedere i modelli unici SUER su cui abbiamo dato l'intesa. Si coglie l'occasione per chiedere la formale costituzione del tavolo previsto dall'art. 2 comma 12 del DM 368/2024

2. Art. 11-bis, comma 4, lettera c.

In merito alle zone di protezione dei siti UNESCO si chiede se le stesse siano delimitate o se ci siano elementi oggettivi per la loro individuazione. (lett. b)

3. Art.11-bis, comma 4, lettera d.

In merito alla lettera d) si chiede un chiarimento in quanto dal dato complessivo delle norme introdotte sembra che con legge regionale possano essere individuate esclusivamente le Aree idonee. Dovrebbe pertanto essere esclusa la possibilità di introdurre con legge divieti. Se così non fosse di fatto si potrebbero individuare aree "con divieti" puntuali che di fatto genererebbero delle aree non idonee per specifiche tipologie di impianti. Si chiede se la previsione legittimi tale possibilità

4. Art. 11-bis, lettera h, comma 4, lettera g.

La previsione di cui all' Art. 2 lett. h), comma 4, lett. g elude le competenze statutarie previste per la RAFVG che consentono, ai sensi del d.lgs. 265/2001 e del d.lgs. 111/2004 recanti norme di attuazione dello Statuto speciale, in accordo con gli organi statali competenti, di porre in essere le azioni necessarie per restituire alla fruizione i siti militari dismessi o dismettibili individuando i beni militari idonei per ogni utilizzo finalizzato alla transizione energetica ma anche i beni militari idonei alla rinaturalizzazione o anche riconvertibili all'uso sportivo o ad altri usi. In particolare, si segnala che alcune aree militari dismesse sono siti N2000 sui quali sono stati attuati progetti comunitari LIFE di rinaturalizzazione nonché si evidenzia che i siti N2000 costituiscono per il Piano paesaggistico regionale co-pianificato con il MIC ulteriori contesti tutelati. In merito alla lett. g) si chiedono alcuni chiarimenti:

1. se i limiti introdotti riguardino esclusivamente le ulteriori aree individuate dalle Regioni o vadano computate anche le aree agricole individuate al comma 1 del presente articolo;
2. non essendo definito cosa succede al raggiungimento delle soglie lascia libere le regioni di stabilire cosa succede, senza uniformità sul territorio nazionale
3. si chiede se le aree occupate dagli impianti agro voltaici sono computate ai fini dello sfruttamento delle percentuali minime e massime della SAU, in quanto il successivo articolo 12-bis al comma 2 prevede il computo di tali fattispecie impiantistiche con riferimento all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

5. Art. 11-quater, comma 1.

Il comma 1, al primo periodo, ricalca sostanzialmente la formulazione prevista per le aree di accelerazione. Si ricorda, a questo riguardo, che l'autorità competente in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 è la Regione o eventualmente un soggetto delegato (non la Soprintendenza). Considerato che il parere "non vincolante" è previsto rispetto a regimi abilitativi di competenza comunale dove l'ente locale potrebbe anche il ruolo di soggetto delegato, la non



vincolatività a chi sarebbe rivolta? Inoltre, in relazione al procedimento di PAS, come sarebbe gestibile il parere non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica, dal momento che l'art. 8, comma 8 eleva sostanzialmente a veto ogni dissenso proveniente da amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili?

6. Art. 11-quater, comma 4.

Il buffer di cui al comma 4 lettera "m" implica l'espressione obbligatoria della sovrintendenza, ovvero costituisce implicitamente vincolo?

7. Art. 11-quinquies, comma 1.

Si pone all'attenzione che la norma di cui all'art. 11-quinquies consentirebbe l'installazione della fattispecie prevista all'allegato A, lettera e), cioè "impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale". Si chiede quindi di confermare tale volontà.

All.to

Roma, 29 dicembre 2025



Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"				
TESTO PROVVEDIMENTO	PROPOSTE EMENDAMENTO	OSSERVAZIONI	MOTIVAZIONE	
<p>ART. 2 (Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)</p> <p>1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis del presente decreto»; 2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»</p>				



<p>sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;</p> <p>3)</p> <p>c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»;</p>	<p>La definizione di "impianto agrivoltaico" introdotto dall'art. 1 lett. c) va sostituito con la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato", che introduce non solo il vincolo della "continuità delle attività colturali e pastorali", ma anche sistemi di monitoraggio, che consentono di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, ai sensi del DM Agrivoltaico 436/2023.</p> <p>Andrebbe inserito il concetto di 'sistema agrivoltaico' che integra attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area, altrimenti si presenta il rischio che nel tempo, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, l'attività agricola non sia conservata.</p> <p>La modifica inserita non riporta alcun riferimento di natura tecnica (ex linee guida pubblicate sul sito del Ministero o altro), necessaria ad una identificazione chiara ed univoca per</p>
---	--



il riconoscimento di un impianto come Agrivoltaico. Genericamente viene indicata la sola "continuità" delle attività culturali e pastorali, senza alcuna ulteriore specifica. Tale formulazione appare insufficiente per inquadrare adeguatamente la materia; ad esempio lega lo status di Agrivoltaico al preservare la continuità delle attività culturali, non considerando la rimessa in coltura di terreni agricoli abbandonati. Il riferimento alla soluzione tecnica della rotazione dei pannelli (inseguimento solare), richiama un tecnicismo ampiamente diffuso, legato più alla producibilità degli impianti che alla possibile coesistenza fra produzione elettrica ed attività agricola. Inoltre il testo modificato non individua in alcun modo i soggetti titolati alla realizzazione dell'investimento, né disciplina i rapporti tra questi, con potenziali rischi di marginalizzazione degli imprenditori agricoli, rispetto alle imprese produttrici di energia elettrica.

Proposta di emendamento: E' indispensabile prevedere con la norma l'approvazione di uno strumento attuativo cogente per individuare le fattispecie tecniche ed

		<p>organizzative necessarie all'identificazione, all'autorizzazione ed alla verifica ex post dei requisiti per la definizione di un impianto come Agrivoltaico. Tutto questo per dare chiarezza interpretativa ed univoca alle imprese interessate (agricole e di produzione elettrica) e alle P.A. chiamate a vario titolo ad esprimersi sulla materia.</p> <p>Si fa presente la necessità di fare un ulteriore approfondimento sul testo; in particolare sembra particolarmente dirimente quanto riportato all'art11 bis "(Aree idonee su terraferma)" comma 2 dove è riportato "È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra."</p> <p>Tale frase, peraltro inserita come mero inciso finale nel comma che disciplina l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole, sembra lasciare libertà totale senza alcun tipo di limitazione</p>
--	--	--



<p>d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»; e) all'articolo 8:</p> <p>1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;</p> <p>2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;</p> <p>f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;</p> <p>g) all'articolo 11, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021,</p>		<p>all'installazione di impianti agrivoltaici.</p> <p>Tale scelta va adeguatamente ponderata e valutata a tutela non solo della produzione agricola (non tutta compatibile con l'agrivoltaico) ma anche del paesaggio rurale.</p>	
---	--	---	--

n. 199» sono sostituite dalle seguenti:
 «all'articolo 11-bis, comma 2»;
 h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
 «Art. 11-bis
 (Aree idonee su terraferma)
 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
 a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
 b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le



<p>porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali; f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile; g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste; h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici</p>			
---	--	--	--



<p>giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;</p> <p>i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;</p> <p>l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):</p> <p>1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più</p>		
---	--	--



<p>di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</p> <p>2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;</p> <p>3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;</p> <p>4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;</p> <p>5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;</p> <p>6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;</p> <p>7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;</p> <p>m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):</p> <p>1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;</p>		
--	--	--



<p>2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</p> <p>3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</p>			
<p>2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo</p>	<p>2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo</p>	<p>Viene riportata l'indicazione circa impianti Agrivoltaici con moduli in posizione "adeguatamente elevata da terra". Tale dizione appare generica e non applicabile ad un procedimento autorizzativo, inoltre non tiene conto di tipologie d'installazione che prevedono un uso combinato del suolo (c.d. Tipologia 2 delle Linee guida MASE).</p> <p>Proposta di emendamento: Si richiama all'emendamento proposto al punto precedente.</p>	<p>Preso atto della definizione di agrivoltaico di cui al DL 175/25 art 2 comma 1, lettera c), si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il limite di autorizzazione degli impianti in termini di potenza non superi il parametro 2030. - che le regioni possano introdurre requisiti soggettivi relativi alle richieste abilitative relative all'installazione degli impianti agrivoltaici.



<p>n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.</p>	<p>n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f -bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, fino al raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili. Al fine di garantire la continuità dell'attività agricola sul sito di installazione di tali impianti, le Regioni possono individuare requisiti soggettivi dei richiedenti i titoli abilitativi.</p>	
<p>3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e</p>		<p>Si propongono come termine i 120 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del DL175.</p>



<p>provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.</p>			
<p>4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 32, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:</p> <p>a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;</p>			



<p>b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;</p> <p>c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;</p> <p>d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;</p> <p>e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;</p> <p>f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti</p>		
--	--	--



<p>rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;</p> <p>g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime;</p>	<p>g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime;</p>	<p>Vengono riportati dei valori percentuali minimi e massimi per la qualificazione come idonee della SAU, al fine di preservare il suolo agricolo coltivato. Nulla viene indicato circa l'idoneità di terreni agricoli abbandonati (incolti non SAU) che potrebbero invece essere occupati senza perdita di suolo agricolo coltivato o recuperati alla produzione grazie all'installazione degli impianti agrivoltaici. Non è chiaro se tali valori percentuali sono da riferirsi ai soli impianti fotovoltaici a terra in quanto la definizione alla soprarichiamata lett. f-bis) presuppone la duplice attività di coltivazione e di produzione elettrica.</p> <p>Proposta di emendamento: Si propone di specificare che i valori minimi e massimi di superficie sono riferiti anche ai terreni agricoli abbandonati/incolti oltre che alla SAU.</p>	<p>Si propone lo stralcio della lettera g) e la riproposizione con modifica come comma 5 bis.</p> <p>Il limite della Sau 0.8-3% va riferito a tutte le aree idonee non solo alle ulteriori regionali</p>
---	--	---	---



<p>h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;</p> <p>i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;</p> <p>l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;</p> <p>m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in</p>	<p>h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;</p>	<p>Si propone lo stralcio della lettera h) e la riproposizione con modifica come comma 5 ter, per coerenza con quanto previsto al comma 5 bis.</p>
--	---	--

<p>contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.</p> <p>5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato</p>			
--	--	--	--



	<p>5 bis. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole, identificate come aree idonee a livello regionale, di cui ai commi 1, 2 e 3, comprensive degli impianti agrivoltaici, non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) regionali, né superiori al 3 per cento delle SAU medesime.</p>		<p>Il limite percentuale compreso tra lo 0,8 e il 3 per cento della SAU regionale deve riferirsi all'insieme delle aree agricole individuate come idonee di cui ai commi 1, 2 e 3, comprese quelle destinate a impianti agrivoltaici. Tale impostazione garantisce che il vincolo operi in modo unitario sull'intero perimetro delle aree idonee, evitando che il limite sia applicato esclusivamente alle ulteriori aree individuate dalle Regioni e assicurando così un effettivo controllo dell'impatto complessivo sul territorio agricolo.</p>
	<p>5 ter. Fermo restando quanto previsto al comma 5 bis., possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale.</p>		<p>Per coerenza con quanto proposto relativo alla integrazione del comma 5 bis e stralcio delle lettere g e h</p>



